

# **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

## **DELIBERAZIONE N. 13**

**OGGETTO: Norme per incentivare il posticipo del pensionamento.**

### **IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

(Seduta del 7 settembre 2004)

VISTO l'articolo 1, commi da 12 al 17, delle "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatori" - di cui al testo approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 28 luglio 2004 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -, che disciplina per il periodo 2004-2007 l'incentivazione a posticipare il pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità;

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 9 giugno 2004 di approvazione delle Linee di Indirizzo per il Piano pluriennale 2004-2007;

VISTA la propria Deliberazione n. 11 del 27 luglio 2004;

PREMESSO che è compito primario dell'Istituto fornire ai lavoratori interessati tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per una consapevole decisione;

CONSIDERATO l'impegno che la Direzione dell'Istituto dovrà produrre per l'applicazione della norma al fine di sostenere i lavoratori nella consapevole assunzione di decisioni individuali,

### **DELIBERA**

i seguenti indirizzi:

- prevedere un'attività organizzativa specifica per i lavoratori interessati, al fine di predisporre per tutti coloro che ne richiederanno l'applicazione, l'estratto conto certificativo corredato dall'indicazione della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della facoltà di cui al comma 12 della legge, nonchè dell'importo della pensione alla medesima data;

- interessare gli Enti di Patronato ad una fattiva collaborazione nell'applicazione della norma;
- prevedere specifiche procedure semplificate nei riguardi delle aziende interessate;
- monitorare trimestralmente gli effetti della normativa, al fine di offrire agli Organi dell'Istituto e ai Ministeri vigilanti una costante analisi qualitativa e quantitativa;
- adottare iniziative dirette a rappresentare agli Organi istituzionali i problemi normativi aperti, evidenziati nel documento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Visto:  
IL SEGRETARIO  
(L. Neroni)

Visto:  
IL PRESIDENTE  
(F. Lotito)

**PROBLEMI NORMATIVI APERTI**

~~///~~ Applicazione a particolari settori produttivi e a particolari tipologie di lavoratori

E' oggetto di necessaria chiarificazione da parte degli organi istituzionali se il regime incentivante introdotto dalla nuova norma debba interessare anche i lavoratori impiegati in aziende per le quali sono in corso procedure di ristrutturazione ovvero di crisi produttiva.

Analogamente occorre chiarire se tali benefici si applicano ai lavoratori che già beneficiano di particolari maggiorazioni dell'anzianità contributiva. Ci si riferisce in particolare ai lavoratori esposti all'amianto ovvero riconosciuti invalidi.

~~///~~ Possibilità di recedere dall'opzione

Non è chiaro allo stato attuale se è consentita la possibilità di recedere dall'opzione in un momento successivo al suo esercizio. E qualora ciò fosse reso possibile quali sono le conseguenze.

~~///~~ Decadenza dell'opzione alla data del 31 dicembre 2007

La norma (articolo 1, comma 12, della legge) limita al periodo 2004 – 2007 l'incentivazione per il posticipo del pensionamento. A decorrere dal 1° gennaio 2008 (o eventualmente anche prima in caso di eventuale recesso dall'opzione) per i lavoratori che continuano a prestare l'attività lavorativa riprende l'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Fermo restando l'utilizzo di tale contribuzione ne rimane poco chiaro l'utilizzo a fini pensionistici, se debba produrre un supplemento di pensione ovvero la rideterminazione della pensione medesima.

~~///~~ Diritto al bonus oltre il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia

Risulta non congruente il dispositivo introdotto dal comma 12, immediatamente applicabile, con quanto disposto al comma 2, lettera b) – oggetto di delega – sulla liberalizzazione dell'età pensionabile. In altri termini sembrerebbe che l'esercizio della facoltà di posticipare il pensionamento si applichi, al momento attuale, ai soli pensionandi di anzianità e fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

#### ~~ES~~ Effetti dell'abrogazione dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

La norma citata prevede incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani. E' necessario chiarire quali conseguenze sorgono da tale abrogazione nei confronti di coloro che attualmente ne stanno usufruendo.

#### ~~ES~~ Insorgenza di malattia od infortunio nel periodo di posticipo del pensionamento

Nel periodo di posticipo del pensionamento mentre viene svolta attività lavorativa senza obbligo contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti permane comunque l'obbligo di assoggettare la relativa retribuzione alle altre contribuzioni.

Occorre chiarire come nel predetto periodo si coniuga da un lato l'erogazione del bonus e dall'altro il diritto alle prestazioni temporanee nonché il diritto e gli effetti della eventuale contribuzione figurativa.

#### ~~ES~~ Richiedenti titolari di assegno di invalidità

Come considerare la richiesta di posticipo al pensionamento di anzianità da parte di titolari di assegno di invalidità in presenza di giurisprudenza attualmente negativa sulla trasformabilità dell'assegno in pensione di anzianità.

#### ~~ES~~ Sopravvenienza di fattori invalidanti

L'insorgere di fattori invalidanti durante il periodo di posticipo del pensionamento può o meno consentire a tale lavoratore di accedere alle eventuali prestazioni conseguenti, quale l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità.

#### ~~ES~~ Periodo di percezione della indennità sostitutiva del preavviso

Come si concilia la percezione dell'incentivo in presenza della indennità sostitutiva del preavviso.